

Clausola penale – Cass. 13956/2019

Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché la relativa pattuizione sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse qualificabile come clausola penale la previsione, inserita in un contratto di "leasing" concernente una autovettura, con la quale al concedente era riconosciuto il diritto ad un indennizzo nel caso di furto o perdita del veicolo).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13956 del 23/05/2019 (Rv. 653925 - 02)

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 1382 – Effetti della clausola penale](#)

CLAUSOLA PENALE

CONTRATTI